

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Capo I. Disposizioni generali.

Articolo 1. Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni a norma degli articoli da 1 a 37 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507, come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 2. Ambito di applicazione.

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Selargius sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente Regolamento e del D.Lgs. 507/93, da corrispondere a favore dello stesso.

Articolo 3. Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.

1. Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 507/93, questo Comune appartiene alla classe IV.

Articolo 4. Categorie delle località.

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Selargius è suddiviso in due categorie: una normale e una speciale:

a) la categoria speciale è costituita dalle località individuate dalla planimetria allegata.

b) la categoria normale comprende tutte le vie e piazze non rientranti nella categoria speciale.

2. Nelle località comprese nella categoria speciale le tariffe sono maggiorate nella misura del 150%.

Capo II. Disciplina sulla pubblicità.

Articolo 5. Disciplina generale.

1. Il titolo abilitativo per l'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari si consegue mediante il procedimento seguito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda, devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi nazionali e regionali, nonché le prescrizioni dei regolamenti comunali e del Piano generale degli impianti.

3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le norme vigenti devono essere rimossi in conformità al presente Regolamento e al Piano generale degli impianti.

4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme vigenti devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

5. Per le violazioni suddette si applicano le sanzioni previste dall'articolo 24 del D.Lgs. 507/93 e dal presente Regolamento

Articolo 6. Divieti.

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme alla normativa nazionale e regionale di settore, alle disposizioni regolamentari di carattere urbanistico, a quanto previsto dal presente Regolamento e al Piano generale degli impianti.

2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori dagli spazi previsti dal Piano Generale degli Impianti e con modalità differenti da quelle indicate dal presente Regolamento e dal Piano generale degli impianti.

3. È fatto divieto assoluto di esercitare pubblicità sonora in tutto il territorio comunale ai sensi dell'articolo 59 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495.

4. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

4-bis. E' vietato immettere volantini, depliant e qualsiasi altro tipo di materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e gli androni delle abitazioni private, sui parabrezza e lunotti delle autovetture, sia in area pubblica che in area privata ad uso pubblico, nonché su tutti gli altri tipi di veicoli. La distribuzione del materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle giornate indicate con apposita ordinanza mediante consegna a mano nelle abitazioni private o deposito esclusivamente all'interno delle cassette postali

5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non riduca la sicurezza stradale.

6. Per motivi di sicurezza, è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari sui sostegni della pubblica illuminazione e su qualunque sostegno portante impianti di trasmissione dell'energia.

7. Sugli edifici e nei luoghi d'interesse storico ed artistico individuati dall'Amministrazione Comunale ai sensi delle norme vigenti in materia, sugli edifici pubblici, sugli edifici adibiti al culto, sugli edifici scolastici e sulle loro recinzioni, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di indicazione.

8. Sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui sopra può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione turistici e di informazione.

9. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 7. Forme di pubblicità consentite.(abrogato)

Articolo 7bis. Forme di pubblicità consentite

1. Sono consentite esclusivamente le forme di pubblicità e gli impianti elencati nel Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni pubbliche.

Articolo 8. Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade.

1. L'installazione di mezzi pubblicitari, consentita lungo le strade fuori dai centri abitati dall'articolo 23 del Codice della strada, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilita dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

2. All'interno dei centri abitati:

- a) gli impianti pubblicitari vanno considerati come "corpi di fabbrica" e come tali sono soggetti al rispetto delle distanze fra pareti finestrate; in caso di nuova costruzione, regolarmente autorizzata, i pannelli pubblicitari subiscono il vincolo generato dalla geometria dei corpi di fabbrica edificandi e adeguano conseguentemente la loro posizione;
- b) la dimensione dei cartelli posti trasversalmente all'asse stradale non deve superare la superficie di mq 3,00, mentre per quelli posti parallelamente al senso di marcia la superficie non deve superare mq 18,00;
- c) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'articolo 50 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Articolo 9. Tipologia degli impianti pubblicitari.(abrogato)

Articolo 10. Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione.

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

2. In ogni caso, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono costituire barriera architettonica.

Articolo 11. Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali.

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa o del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

Articolo 12. Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari.

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve attivare l'apposito procedimento presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. abrogato

3. abrogato

4. abrogato

5. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata il consenso del terzo proprietario all'installazione del mezzo pubblicitario sulla sua proprietà, espresso con dichiarazione sostitutiva di notorietà contenente anche la dichiarazione relativa alla titolarità del diritto e l'impegno ad assicurare tempestivamente l'accesso nell'area agli addetti comunali alla vigilanza, dietro loro motivata richiesta.

6. abrogato.

7. Abrogato

8. Gli estremi del titolo autorizzatorio all'installazione vengono comunicati dallo Sportello Unico per le Attività Produttive all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza. Tale titolo decade di diritto se i lavori di installazione non iniziano entro 6 mesi dalla data di formazione o non si concludono entro 12 mesi dalla medesima data.

9. La variazione della pubblicità che determina la modificazione del mezzo pubblicitario e/o dell'ubicazione è subordinata all'assenso del Comune da acquisire preventivamente, con le stesse modalità previste per il formarsi del titolo autorizzatorio iniziale.

10. abrogato

11. Nei casi di pubblicità da effettuare nelle recinzioni di cantieri di lavoro per l'esecuzione di opere pubbliche o private che abbiano la durata prevista di almeno 12 mesi, il titolo autorizzatorio deve essere corredata dal consenso del titolare dell'impresa di costruzione o del titolare della proprietà, ove si sia riservato contrattualmente tale diritto, della copia della concessione od autorizzazione edilizia, nonché del progetto di sistemazione degli impianti pubblicitari, il quale deve essere approvato per il riconoscimento dell'assenso dell'Amministrazione. Se le recinzioni hanno durata inferiore a dodici mesi, si applicano le disposizioni sulla pubblicità temporanea. Le superfici dei suddetti impianti non rientrano nella quantità stabilite dal Piano Generale degli Impianti.

12. Non è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, anche se tenuta al pagamento dell'imposta - ove non esente - la pubblicità:

- a) effettuata, escluse le insegne, all'interno delle vetrine o dei locali adibiti ad attività commerciali, (notizie relative alla propria attività o messaggi diretti a pubblicizzare una manifestazione sportiva, culturale, artistica). Le locandine ed i mezzi pubblicitari simili, esposti nelle sedi di esercizi artigianali o commerciali, per la pubblicità temporanea delle attività di terzi in genere ovvero di iniziative proprie a tempo determinato, debbono essere preventivamente esibiti all'ufficio tributi con l'elenco delle località di esposizione e la ricevuta di pagamento del relativo diritto;
- b) effettuata e rivolta all'interno dei luoghi aperti al pubblico (stadi, campi sportivi, stazioni ferroviarie ed automobilistiche ed i trasporti pubblici, centri commerciali, locali cinematografici);
- c) effettuata su veicoli per uso privato;
- d) effettuata sulle tende solari e sulle vetrine esterne purché preventivamente autorizzate dai competenti Uffici del Comune.

Articolo 13. Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione del mezzo pubblicitario in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'articolo 55 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro tre giorni lavorativi successivi alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Capo III. Piano Generale degli Impianti.

Articolo 14. Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.

1. Il piano generale degli impianti individua e regola le posizioni sul territorio comunale, all'interno del centro abitato, ove è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari, nel rispetto delle direttive, dei divieti, dei limiti e delle prescrizioni stabilite nel presente Regolamento.
2. Il piano è articolato in 2 parti:
 - a) la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nel quale sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna;
 - b) la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
3. Il piano deve prevedere:
 - a) i fabbisogni espositivi ottimali per le diverse tipologie dei mezzi secondo finalità di copertura omogenea del territorio e di riequilibrio tra le diverse località del centro abitato distinguendo tra centro storico, località periferiche e di nuovo sviluppo sotto il profilo abitativo industriale, del terziario, etc...;
 - b) la distribuzione dell'impiantistica secondo criteri d'impatto decrescente dalle località più esterne verso il centro già gravato da insegne e limitato da vincoli urbanistici e di traffico;
 - c) le scelte tipologiche coerenti con il contesto urbano e favorendo la viabilità con limitazioni dimensionali degli impianti in funzione delle località d'installazione;
 - d) la collocazione dell'impiantistica istituzionale direttamente rapportata alla popolazione residente;
 - e) la suddivisione del centro abitato tra aree di maggiore o minore tutela per particolari esigenze di natura ambientale, architettonica o di altro tipo;
 - f) l'individuazione degli spazi utilizzabili nelle diverse località per la collocazione di impianti pubblicitari;
 - g) gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni consentite per l'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari sugli spazi pubblici;
4. Il piano deve comprendere:
 - a) le norme tecniche di attuazione;
 - b) la perimetrazione delle aree omogenee sottoposte a particolari norme e la relativa disciplina speciale di piano particolareggiato.
5. Il piano deve essere redatto secondo i criteri di:
 - a) totale e puntuale rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, di tutti i divieti e vincoli di qualsiasi natura, imposti da norme generali o da provvedimenti ammini-

Comune di Selargius

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni.

strativi, nonché delle disposizioni contenute nel relativo Regolamento di attuazione;

- b) verifica e proposta motivata sulle possibilità di deroga alla normativa sul posizionamento dei mezzi pubblicitari in relazione ai criteri di salvaguardia dei siti architettonici e monumentali, di zone con caratteristiche panoramiche ed ambientali, di luoghi a forte connotazione di centralità urbana e del rispetto del verde.

6. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, stabilita nella misura minima di mq 16/1000 abitanti, è ripartita come appresso:

- a) il 40% è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
- b) il 50% è destinata alle affissioni di natura commerciale;
- c) il 10% è attribuita direttamente a soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del servizio ove lo stesso sia appaltato.

7. Tutti gli impianti per le pubbliche affissioni hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 100x70 e sono collocati in posizioni che consentono la totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

8. Il Comune, ai sensi dell'articolo 23, comma 6 del Codice della strada, per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, si avvale della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime previste dall'articolo 51, comma 4, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, nei limiti previsti dal presente Regolamento e nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

9. Il piano è approvato dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo.

10. Al fine di evitare, nelle more dell'approvazione o modifica del piano generale degli impianti, che possa essere compromesso l'assetto territoriale programmato, si applicano misure di salvaguardia consistenti nella sospensione di ogni determinazione in ordine alle istanze di installazione di impianti pubblicitari in contrasto con le previsioni del piano proposto. Le misure di salvaguardia decorrono dalla data di iscrizione in Consiglio comunale della relativa proposta di deliberazione per un periodo massimo di 3 mesi.

Capo IV. Imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 15. Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'Imposta Comunale sulla Pubblicità è applicata secondo le modalità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 507/93.

Articolo 16. Affissioni dirette.

1. Agli impianti affissioni individuati all'art. 14, c. 6, lett. c) da attribuire a soggetti privati, dunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, si applicano le tariffe sulla pubblicità previste dall'articolo 12, comma 1 e 4 del D.Lgs. 507/93.

Articolo 17. Pagamento.

1. La scadenza del pagamento dell'imposta annuale è stabilita per il giorno 31 marzo.

2. E' data la facoltà di provvedere al pagamento di tre rate trimestrali anticipate - le cui scadenze sono stabilite al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, per importi complessivamente superiori ad € 1.500,00.

Capo V. Servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 18. Oggetto.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qua-

lunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque private di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nelle misure stabilite nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 19. Diritto sulle pubbliche affissioni.

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica secondo quanto previsto all'articolo 19 del D.Lgs. 507/93.

Articolo 20. Modalità di espletamento delle pubbliche affissioni.

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo le modalità di cui al D.Lgs. 507/93.

Articolo 21. Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Articolo 22. Gestione del servizio.

1. La gestione dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/93. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Articolo 23. Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente.

1. I rapporti tra amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede.

2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti; questi ultimi sono soggetti a riesame anche su istanza del contribuente per l'esercizio del potere di autotutela.

Articolo 24. Interessi.

1. Gli interessi maturati sui crediti e sui debiti d'imposta sono determinati nella misura annua di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale.

Articolo 25. Compensazione.

1. La compensazione dei crediti per Imposta di pubblicità è consentita solo con debiti per Imposta di pubblicità secondo le modalità dei commi seguenti.

2. I contribuenti non possono autonomamente compensare crediti e debiti, ma devono produrre apposita istanza di rimborso all'ufficio competente.

3. Il Funzionario Responsabile, nella comunicazione di accoglimento della richiesta, autorizza la compensazione indicando il debito sul quale effettuare il recupero.

Art. 25 bis. - Rateizzazione (in vigore dal 01/01/2013)

A seguito dell'attività di accertamento, su apposita istanza, il Funzionario Responsabile può concedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di tributo e interessi alle seguenti condizioni:

- a. Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- b. Importo minimo rateizzabile: € 150,00
- c. Durata massima: 18 mesi
- d. Importo minimo per singola rata: € 50,00
- e. Prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria qualora l'ammontare del debito sia superiore a € 25.000,00
- f. Presentazione di apposita istanza di dilazione entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento e contestuale adesione all'accertamento, con rinuncia all'impugnazione del provvedimento medesimo mediante il pagamento dell'intero importo della sanzione;

Comune di Selargius

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni.

- g. Corresponsione degli interessi al tasso legale corrente sugli importi rateizzati;
- h. Decadenza dal beneficio della rateizzazione per il mancato pagamento di due rate consecutive.

Articolo 26. Norme finali.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507, come successivamente modificato ed integrato.

2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.